

F.I.L.I.N.S.

FEDERAZIONE ITALIANA LICEI LINGUISTICI E ISTITUTI SCOLASTICI NON STATALI

F.I.I.N.S.E.I.

FEDERAZIONE ITALIANA ISTITUTI NON STATALI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE

U.G.L.scuola - *UNIONE GENERALE DEL LAVORO*

U.G.L.confederazione

A.Na.C.C.C. *ASSOCIAZIONE NAZIONALE COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI*

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
A PROGETTO**

PER IL PERSONALE DOCENTE

CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

DELLE SCUOLE ED ISTITUTI D'ISTRUZIONE ASSOCIATI A

F.I.L.I.N.S. - F.I.I.N.S.E.I.

*Da valersi su tutto il territorio italiano
dal primo settembre 2004 al trentuno agosto 2008*

INDICE

- *Premessa pag. 3*
- *Stipula del contratto pag. 7*
- **TITOLO I: Sfera di applicazione pag. 8**
- **TITOLO II: Adempimenti del docente collaboratore pag. 9**
- **TITOLO III: Trattamento economico pag. 11**
- **TITOLO IV: Sospensione dell'attività pag. 14**
- **TITOLO V: Contratto individuale di collaborazione pag. 14**
- **TITOLO VI: Trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo pag. 15**
- **TITOLO VII: Contenzioso e commissione paritetica di arbitrato pag. 16**
- *Compenso: tabelle "A" e "B" pag. 17*
- *Sottoscrizione pag. 18*

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO A PROGETTO
FILINS-FIINSEI-UGL-ANACCC
VALIDO PER I DOCENTI DELLE SCUOLE NON STATALI – 2004/2008

PREMESSA

Il presente contratto di collaborazione a progetto ha lo scopo di regolare il rapporto di lavoro fra le scuole non statali ed i docenti e scaturisce dall'esame congiunto delle nuove norme che riguardano sia la riforma della scuola che quella del lavoro.

I soggetti coinvolti stanno modificando i rispettivi ruoli sotto la spinta di nuovi principi e di nuovi assetti giuridici: da una parte c'è la scuola che, con il DPR 275/99 (art. 21, legge 59/97) ha acquisito personalità giuridica e responsabilità di auto-governo, dall'altra c'è il docente che va assumendo sempre più, anche in base alla nuova normativa del lavoro, funzioni e caratteristiche che lo avvicinano alla figura del libero professionista.

Questi cambiamenti sono generati da una politica di delega dal potere centralizzato verso gli enti periferici e comportano una revisione non solo del contratto, ma anche delle regole deontologiche alle quali devono conformarsi le parti interessate.

Al fine di individuare gli elementi ispiratori del presente contratto, in coerenza con la tipologia del rapporto di lavoro a progetto, occorre preliminarmente considerare le norme che riguardano l'autonomia funzionale e l'attribuzione di responsabilità da parte della scuola, degli organi collegiali e dei singoli docenti.

Il citato DPR 275/99 stabilisce che ogni scuola deve presentare annualmente il "piano dell'offerta formativa" (POF) che rappresenta il documento d'identità dell'istituzione scolastica sotto ogni aspetto: strutturale, amministrativo, organizzativo, didattico, disciplinare e di sviluppo nell'ambito del territorio.

Il Collegio Docenti elabora la parte che attiene specificatamente al programma didattico definendone gli obiettivi, i metodi, i mezzi, i tempi, i criteri di verifica e, quindi, tutti i fattori che incidono sull'organizzazione scolastica nel suo complesso.

Ogni docente partecipa alla sua definizione, con l'apporto della propria materia e della propria esperienza, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni. L'insegnamento di ogni disciplina viene programmato come "piano di lavoro" dal rispettivo docente, di concerto con i colleghi per una comune azione pedagogica.

La parte che riguarda la struttura, l'amministrazione e l'organizzazione logistica dell'Istituto è elaborata nella scuola paritaria dalla gestione, in quanto principale, se non unico, ente finanziatore. Questi segmenti programmatici vengono quindi assemblati e sottoposti all'approvazione del Consiglio d'Istituto che, nel nostro caso, non può che avere una funzione consultiva e di ratifica.

Il documento, così approvato nella sua interezza, costituisce l'elemento fondamentale su cui si basa il contratto che la scuola sottoscrive con i genitori e con gli alunni.

Nel POF sono indicati anche i criteri di scelta del personale docente ed il tipo di contratto che la gestione stipula con essi.

Il presente contratto collettivo nazionale è stato raggiunto mediante un confronto laborioso, ma mai conflittuale, fra le rispettive Organizzazioni Sindacali; esso ha lo scopo di disciplinare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fra i docenti e le istituzioni scolastiche paritarie, o comunque abilitate a rilasciare titoli legali di studio, nel rispetto della nuova normativa del lavoro.

Preliminarmente, si può osservare che nell'attività d'insegnamento svolto presso una scuola, il prescritto "programma o fase di esso" voluto dalla legge Biagi, può essere individuato nel "piano di lavoro", inserito nel POF, che la scuola, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, assegna al docente in relazione alla specifica disciplina e in base alle sue attribuzioni e competenze professionali.

La possibile applicazione del contratto di Co.Co.Co a progetto, fra scuola paritaria ed i docenti, anche secondo le ormai consolidate risoluzioni giurisprudenziali, scaturisce dalle seguenti considerazioni:

- 1) L'attività d'insegnamento si sostanzia in una prestazione d'opera intellettuale che può essere svolta nell'ambito della libera professione (art. 2230 – professioni non protette) quindi senza dover necessariamente ricorrere al rapporto di lavoro subordinato. D'altronde, la scelta del tipo di rapporto lavorativo, nella scuola non statale, non può che essere lasciata alla libertà negoziale e organizzativa delle parti interessate. In particolare, la scuola paritaria, grazie ad una concessione amministrativa di delega, entra a far parte del *sistema nazionale d'istruzione* con un ruolo che ubbidisce essenzialmente al principio di sussidiarietà, mantenendo la sua natura di ente privato e autonomo: in quanto tale, mentre svolge una funzione pubblica di rilevanza giuridica che le impone una conformità di requisiti e di prestazioni didattiche, gode di quella libertà organizzativa e contrattuale che la stessa legge le conferisce.
- 2) Il codice civile non esclude la possibilità di regolare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a livello generale, mediante contratti collettivi nazionali di lavoro (artt. 2067 e segg.) stipulati dalle OO.SS. appartenenti alle rispettive Confederazioni maggiormente accreditate. Pertanto, le OO.SS. qui rappresentate, ritengono sia necessario disciplinare la collaborazione coordinata e continuativa (c.d. parasubordinato) con apposito contratto collettivo nazionale di settore, tenendo conto della recente riforma del lavoro. Tale determinazione deriva anche dall'incompleta attuazione della parità, che non consente a tutt'oggi un'effettiva equiparazione economica fra le scuole paritarie e quelle statali.
- 3) L'attuale assetto legislativo non prevede l'applicazione "erga omnes" (cioè obbligatoria per tutti) dei CCNL, pertanto questi hanno valore legale civilistico solo per le parti che le hanno sottoscritte. Di conseguenza possono sussistere, nell'ambito dello stesso settore, più CCNL che, nella libertà negoziale delle parti e nel rispetto delle leggi, possono anche stabilire norme e trattamenti diversi.
- 4) Il rapporto di co.co.co. si distingue sia da quello autonomo che da quello subordinato per le evidenti peculiarità oggettive che sono state chiaramente delineate dalle leggi, dalla giurisprudenza e dalle norme emanate dai Ministeri delle Finanze e del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, ecc., che in questo contesto apparirebbe ripetitivo citare. La recente normativa, introdotta dalla legge Biagi, rende ancor più nette le differenze fra il lavoro autonomo propriamente detto "contratto d'opera", regolato dall'art 2222, ed il rapporto di lavoro c.d. "parasubordinato", specialmente in quei settori dove la prestazione lavorativa è di natura intellettuale (art.2230) mirata alla realizzazione di un programma e svolta nell'ambito di una struttura organizzata e condivisa con altri colleghi, come nel caso dell'insegnamento svolto presso un'istituzione scolastica.
- 5) Le scuole paritarie, in base all'art. 1 comma 4, lett.h, della legge n. 62/2000, sono tenute ad applicare per i propri docenti un "contratto collettivo nazionale di lavoro di settore" (che può regolamentare sia un rapporto di lavoro parasubordinato, come in questo contesto, sia un rapporto di lavoro subordinato). Inoltre, il comma 5 della stessa legge consente a dette scuole l'utilizzazione di personale volontario o legato da contratti individuali d'opera (art. 2222) nel limite del 25% delle ore lavorative totali. A parere delle parti sindacali qui rappresentate, la scuola paritaria può legittimamente adottare, senza alcun limite, il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a Progetto, ovvero a Programma (CCNLP) per i docenti, in quanto questo è in linea con la prescrizione del comma 4/h ed è, invece, estraneo alle previsioni del citato comma 5.

Le parti concordano in merito all'adeguamento dei compensi riportati nelle tabelle A e B e alla costituzione della prescritta commissione di certificazione per la ratifica del presente contratto, che successivamente sarà depositato, a norma di legge, presso il Ministero del Lavoro ed il CNEL.

Alcuni riferimenti normativi:

- *DPR 275/99 per l'autonomia delle istituzioni scolastiche*
- *Legge 62/2000 per la parità scolastica*
- *Legge n. 30 del 14/02/2003 - legge Biagi (G. U. n. 47 del 26/02/2003)*
- *D.lvo n. 276 del 10/09/2003 (norme applicative della legge Biagi)*

- (G.U. n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159 - Legge in vigore dal 24/10/2003)
- Circolare del Ministero Del Lavoro n. 1 del 8/01/2004
- (G.U. n. 10 del 14/01/2004)
- Circolari INPS n. 9 del 22/01/2004 e n. 27 del 10/02/2004
- Circolare INAIL n. 22 del 18/03/2004

NOTE

"L'art. 39 della Cost., che prevede contratti con efficacia obbligatoria (erga omnes) formati dai Sindacati registrati, non ha ancora avuto la sua attuazione nella legge, pertanto i C.C.N.L. stipulati dalle O.O.S.S. maggiormente rappresentative, hanno natura negoziale privatistica, ovvero la loro interpretazione rientra nell'ambito delle contrattazioni collettive di Diritto Privato".

(Artt. 2067 e segg. c.c.)

"La possibilità di costituzione di rappresentanze sindacali sussiste, ai sensi dell'art. 19 della L. 20 maggio 1970, n. 300, anche quando la costituzione predetta sia promossa da una pluralità di lavoratori aderenti ad un'associazione sindacale che, dotata di rappresentatività sul piano nazionale, non sia invece rappresentativa in una determinata zona o settore, ma si attivi per diventarlo anche in tale ambito".

(Cass., 18 febbraio 1985, n. 1418)

"Il principio di inderogabilità del contratto collettivo, sancito dall'art. 2077 c.c., esplica la sua operatività nei confronti dei contratti individuali stipulati tra datore di lavoro e prestatore d'opera, i quali non possono addivenire a pattuizioni che siano in contrasto con la regolamentazione di carattere generale posta in essere dalle Organizzazioni di categoria; in tal caso le clausole difformi del contratto individuale sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo più favorevole al lavoratore. Quando, invece, ad una regolamentazione generale per gli appartenenti ad una determinata categoria di lavoratori, se ne sostituisce un'altra, parimenti a carattere generale, mediante un contratto collettivo concordato fra le categorie interessate, le clausole di quest'ultimo, siano più o meno favorevoli, si sostituiscono alle precedenti.

(Cass.11 marzo 1970, n.631, Riv. dir. lav. 1971, II, 471; 28 aprile 1961, n.970, Dir. lav., 1962, II, 6)

"L'ipotesi di due contratti, uno dei quali il più ampio e comprensivo, regola anche i rapporti di lavoro di una categoria regolata dall'altro, è ipotesi particolare, ma non diversa rispetto a quella di due o più contratti che regolino i rapporti economici o normativi relativi agli appartenenti a una sola e medesima categoria. Tali casi restano fuori dell'ambito della delegazione conferita al Governo dalla legge, n.741 del 1959, che è un sistema transitorio ed eccezionale che non deve ledere l'autonomia sindacale. Pertanto, di fronte a due contratti depositati a sensi di legge e che regolino rapporti di una medesima categoria - e poco importa se uno di essi regoli anche i rapporti di altre categorie o quelli della stessa categoria nell'ambito di una categoria più vasta - ogni scelta del legislatore delegato violerebbe quelle libertà e quell'autonomia costituzionalmente garantite".

(Corte Cost., 22 giugno 1963, n. 106; Giust. civ., 1963, III, 234; Foro it., 1963, I, 1336)

"Con riguardo alle prestazioni di contenuto intellettuale, in cui maturano situazioni di rapporti parasubordinati, che per la loro stessa natura non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale, né postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, l'accertamento della natura del rapporto va desunta esclusivamente dalla posizione tecnico/gerarchica in cui si trovi o meno il lavoratore medesimo, in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro, che inerisca all'intrinseco svolgimento di quelle prestazioni, restando irrilevante, ove difetti detto requisito, l'eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del lavoro subordinato, quali la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità dell'attività e la forma della retribuzione; quando poi le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che, in concreto, detto elemento si sia realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo."

(Cass. Civ. Sez. Lav., n. 08120 del 02/07/1992, I.N.P.S. c. Cosmacini - rv 478002)

"L'attività d'insegnamento - come ogni altra attività umana economicamente rilevante - può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione, della quale è elemento rivelatore decisivo la circostanza che le prestazioni del docente siano soggette, nel loro concreto svolgimento, a poteri datoriali di direzione e di controllo momento per momento, pur compatibilmente con le peculiari caratteristiche della detta attività intellettuale, e che la violazione degli obblighi del docente esponga il medesimo a responsabilità disciplinari, avendo invece carattere meramente sussidiario altri elementi (come l'inserimento del docente in un'organizzazione imprenditoriale, la mancanza di rischio economico, la continuità del rapporto, il vincolo di orario e la predeterminazione di un programma) e salva comunque, nei casi dubbi, la rilevanza della qualificazione assegnata al rapporto dalle stesse parti."

(Cass. Civ., Sez. Lav., n. 01502 del 10/02/1992, Soc. I.C.I.P. c. I.N.P.S. - rv 475659)

"Vi sono attività, come nel caso delle prestazioni d'opera intellettuale (art. 2230) in cui gli aspetti caratterizzanti del lavoro autonomo o del lavoro subordinato sono coesistenti - per esempio nei rapporti di collaborazione coordinata e"

continuativa, ovvero di parasubordinazione - per le quali assume particolare rilevanza la qualificazione voluta dalle parti nell'atto scritto costitutivo del rapporto.”

(Cass. Civ. Sez. Lav., 23/06/1989, n. 03023)

“Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti, in quanto il principio secondo cui, in ordine alla distinzione suddetta, è necessario aver riguardo al contenuto effettivo del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non comporta che la dichiarazione di volontà di queste in relazione alla fissazione di tale contenuto, o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione medesima, debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non si debba tener conto del relativo reciproco affidamento delle parti stesse e della concreta disciplina giuridica del rapporto, quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. Pertanto, quando le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile - specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno o con l'altro tipo di rapporto - pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che, in concreto, il detto elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo.”

(Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1388/89 - n. 2024/90 - n. 8120/92 - n. 2690, 8 marzo 1995).

"Il principio per cui, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, e' necessario avere riguardo all'effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen juris usato dalle parti, non implica che la loro dichiarazione di volontà in ordine alla fissazione di tale contenuto debba essere stralciata nell'interpretazione del contratto e che non debba tenersi conto del relativo affidamento reciproco delle parti, costituendo per contro tale dichiarazione, anche in relazione al suddetto affidamento, in presenza di modalità esecutive non incompatibili con l'espletamento in forma autonoma della prestazione di lavoro, un elemento di carattere fondamentale e prioritario, per risolvere le situazioni di ambiguità fattuale".

(Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4948, 29 maggio 1996)

**- Dal mensile Scuola & Amministrazione - ottobre 1991 - Ed.: Carra Editrice - Casarano (Le).
(commento di Luciano Molinari)**

FUNZIONE DOCENTE.

1) Diritti professionali:

- diritto alla libertà d'insegnamento;
- diritto alla libera scelta del metodo;
- diritto all'aggiornamento culturale e professionale, da considerare anche come dovere professionale.

2) Poteri professionali:

- organizzazione dell'attività didattica;
- programmazione;
- verifica e valutazione;
- disciplina alunni.

3) Doveri professionali:

- attengono ai limiti insiti nei correlati diritti e poteri professionali ed al loro corretto esercizio, conseguenti alla **deputatio ad finem**, o destinazione di scopo, della funzione;
- dovere all'aggiornamento culturale e professionale.

I diritti che ineriscono alla funzione docente si identificano nel diritto alla libertà d'insegnamento e nel diritto alla libera scelta del metodo; diritti che, comunque, **debbono essere esercitati**.

I doveri, invece, costituiscono il corrispettivo all'esercizio corretto e compiuto di quei diritti conferiti al docente, in quanto soggetto titolare della funzione, esclusivamente ed unicamente in vista dello scopo da perseguire: **esercitare il diritto sociale all'istruzione come estrinsecazione dell'interesse legittimo dei discenti e, ancor più, del diritto soggettivo di questi alla prestazione didattica.**

(Artt. 2, 33 e 34 della Costituzione).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO A PROGETTO

STIPULA

Il giorno trenta Aprile dell'anno duemilaquattro, presso la sede dell'Istituto Tecnico Aeronautico Paritario "Santa Maria" in Via Ticino, 45/b – 00015 Monterotondo (ROMA),

tra

- la **Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali (F.I.L.I.N.S.)**
rappresentata da:

- Presidente Nazionale Prof. **Giovanni Piccardo**
- Consigliere Nazionale Prof. **Antonio Paradiso**

- la **Federazione Italiana Istituti Non Statali di Educazione e Istruzione (F.I.I.N.S.E.I.)**
rappresentata da:

- Presidente Nazionale Prof. **Giovanni Previde Prato**
- Vice Presidente Prof. **Vincenzo Pellegrini**

e

le **O.O.S.S.:**

- l'**Unione Generale dei Lavoratori - Scuola (U.G.L. SCUOLA)**
rappresentata da:

- Presidente Nazionale Prof. **Nicola Trani**
- Segretario Nazionale Prof. **Gianfranco Avila**

- la **U.G.L. CONFEDERAZIONE**
rappresentata da:

- Segretario Generale Dott. **Stefano Cetica**

- **Associazione Nazionale Collaboratori Coordinati e Continuativi (A.Na.C.C.C.)**
rappresentata da:

- Presidente Nazionale Prof. **Pier Paolo Profili**

viene stipulato il presente

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a Progetto (C.C.N.L.P.)

da valersi in tutto il territorio nazionale Italiano, dal primo settembre duemilaquattro al trentuno agosto duemilaotto, per il personale docente che svolge l'attività d'insegnamento con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione del programma assegnato, presso i Licei Linguistici e gli altri Istituti d'Istruzione, gestiti da enti e da privati, associati alla F.I.L.I.N.S. o alla F.I.I.N.S.E.I. che li rappresentano.

Le istituzioni scolastiche non associate possono validamente adottare il presente C.C.N.L.P. dopo aver chiesto ed ottenuto l'iscrizione ad una delle suddette Federazioni, che ne rilascia debita attestazione. Resta inteso che le altre Associazioni di categoria e le OO.SS. interessate possono successivamente sottoscrivere il presente C.C.N.L.P. per adesione (art. 1332 c.c.).

ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE:

FILINS:

- **Presidenza** - Ist. Tecn. Aeron. "S. Maria" - Via Ticino, n. 45 - 00015 MONTEROTONDO (ROMA)
Tel. 06/906.27.302 - Fax 906.27.793 - www.filins.it - E.mail: info@filins.it

FIINSEI: Presidenza - Via G. Leopardi, 7 - 20100 Milano - Tel/Fax: 02.4983409

U.G.L.scuola: Segreteria Nazionale - Via G. Amendola, 5 - 00100 Roma - Tel.: 06.4741200
e.mail: ugl.scuola@tiscali.it

U.G.L.confederazione - Via Margutta, 19 - 00100 Roma - www.ugl.it

A.Na.C.C.C.: Viale Umberto, n. 52 - 07100 SASSARI - Tel.: 079.23.13.15

TITOLO I

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. n. 1

(Scopo del contratto e ambito di applicazione)

Il presente **contratto collettivo nazionale** regola il rapporto di lavoro del personale docente, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, titolare d'incarico d'insegnamento presso i Licei Linguistici e gli altri Istituti d'Istruzione, gestiti da enti o privati, ivi compresi i Corsi, le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, le Accademie e le Scuole di varia cultura, associati alla FILINS o alla FIINSEI che li rappresentano, da valersi in tutto il territorio nazionale.

Lo scopo del presente accordo sindacale è anche quello di stabilire un minimo tariffario, onde garantire un trattamento economico proporzionale ed adeguato a tutti gli operatori del settore.

Art. n. 2

(Caratteristiche del rapporto e luogo di lavoro)

Il rapporto di lavoro, secondo gli artt. 61/69 del DL.vo n. 276/2003, si realizza con le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, e si basa sull'assegnazione da parte del committente di un programma da svolgere in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e con l'inserimento del docente nell'organizzazione funzionale della scuola.

Il docente ha diritto di conoscere preventivamente la sede dell'istituto presso il quale dovrà svolgere l'incarico e dello specifico programma didattico inserito nel POF (*art. 19*).

Art. n. 3

(Periodo di validità, disdetta e rinnovo)

a) Il presente C.C.N.L. ha validità quadriennale, con decorrenza dal primo settembre dell'anno duemilaquattro e scadenza al trentuno agosto dell'anno duemilaotto. Si intenderà rinnovato di un anno, e così di anno in anno, qualora non venga disdetto da una delle due parti stipulanti, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

b) In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo accordo collettivo.

c) Prima della scadenza e dell'eventuale disdetta, che dovrà essere comunque motivata, le parti s'impegnano a promuovere un tavolo di trattativa per valutare le condizioni di rinnovo.

d) Il contratto individuale di collaborazione deve indicare il periodo d'incarico, che deve essere a termine (corrisponde generalmente al periodo di attività dell'anno scolastico) e non può essere di durata inferiore a trenta giorni, secondo gli accordi fra le parti interessate (*art. n. 18*).

Art. n. 4

(Inscindibilità delle norme contrattuali)

Le norme del presente contratto, in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili fra loro.

Art. n. 5

(Ambito del rapporto)

a) Il presente contratto non si applica nei casi in cui, *di fatto e per espressa volontà delle parti*, si realizza un rapporto di lavoro subordinato.

b) Ai fini dell'identificazione delle parti si precisa quanto segue:

- E' istituto d'istruzione il complesso delle attività educative, formative e scolastiche organizzate da enti o privati; se esso è conformato all'ordinamento scolastico nazionale, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti, prende la denominazione di scuola.

Le scuole che accedono alla parità fanno parte integrante del servizio nazionale d'istruzione.

L'Istituto è retto dal legale rappresentante, ovvero dall'ente gestore, che provvede alla sede, al finanziamento, all'avviamento e all'organizzazione dell'attività, determinandone l'indirizzo educativo.

Il gestore (persona fisica o giuridica, ente privato o pubblico) è il titolare dell'eventuale decreto ministeriale di concessione governativa ed ha la responsabilità dei rapporti con i terzi; nel caso di specie assume il ruolo di committente.

- Il docente collaboratore a progetto è un prestatore d'opera intellettuale che svolge l'attività d'insegnamento come attività principale, ancorché non esclusiva (esente da IVA ai sensi delle norme vigenti) in piena autonomia per l'attuazione di un "progetto o programma o fase di esso". Egli viene commissionato e mette a disposizione dell'istituzione scolastica organizzata, in cui viene inserito, la sua capacità professionale di educatore e di formatore, con l'esclusione di ogni vincolo di subordinazione, assumendo in proprio la responsabilità dell'incarico ed i rischi da esso derivanti, secondo uno specifico "piano di lavoro" fornito dal committente, espressamente indicato nel POF e nel contratto individuale.

Art. n. 6

(Non esclusività del rapporto, impegno alla non concorrenza ed alla riservatezza)

a) Il docente collaboratore a progetto è libero di assumere altri incarichi d'insegnamento o svolgere altra attività lavorativa (con l'esclusione di situazioni d'incompatibilità e compatibilmente con la natura, il prestigio e la morale derivanti dalla sua funzione d'insegnante e di educatore) purché non sia in diretta concorrenza con l'attività svolta dal proprio committente.

b) Il docente collaboratore a progetto è tenuto a non divulgare o a riferire a chicchessia notizie, fatti o situazioni riguardanti la scuola o l'attività commissionata.

NOTE

"Nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore viene inserito stabilmente nell'ambito strutturale e organizzativo dell'impresa; egli mette a disposizione tutte le proprie energie fisiche e intellettive per il raggiungimento delle finalità economico-produttive dell'azienda, assoggettandosi alle direttive dell'imprenditore e collaborando con lui nell'interesse diretto di quest'ultimo, sul quale esclusivamente ricade il rischio dell'impresa "

(Cass. 7/4/1982 n. 2158).

" Il rapporto di lavoro subordinato ha come presupposto la fiducia data dal datore di lavoro al dipendente, basandosi sulla collaborazione di questi, per il conseguimento dei fini dell'azienda. Il vincolo di subordinazione si concreta per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere impartire direttive non soltanto generali, in conformità ad esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire, di volta in volta, all'intrinseco svolgimento delle prestazioni " .

(Cass. lav. 10/7/ 1984 n. 4036)

"Le prestazioni dei docenti, qualora configurino attività di lavoro autonomo svolto nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, terzo comma, lettera a) del DPR 29 settembre 1973, n. 597, richiamato dall'art. 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono da considerarsi fuori del campo di applicazione del tributo IVA, a meno che non siano rese da soggetti che svolgono per professione abituale altra attività di lavoro autonomo soggetta all'IVA ai sensi del 1° comma dello stesso art. 5. In tal caso anche le prestazioni didattiche dovranno essere regolarmente assoggettate al tributo."

(Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 363801 del 2 giugno 1980)

TITOLO II

ADEMPIMENTI DEL DOCENTE COLLABORATORE A PROGETTO

Art. n. 7

(Qualifiche e mansioni del docente)

a) Il programma di lavoro include la funzione docente che è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

b) L'attività d'insegnamento è disciplinata non solo da norme deontologiche, ma soprattutto da disposizioni e regolamenti legislativi, ministeriali e regionali alle quali andrebbe a sovrapporsi, in modo pedissequo, qualsiasi intervento inerente del capo d'istituto. Infatti, le prescrizioni e gli adempimenti, in

larga misura, scaturiscono da esigenze e comportamenti connaturali a tale attività, quindi di *diritto oggettivo*, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro instaurato con l'ente gestore della scuola.

Ciò non impedisce, comunque, al dirigente scolastico, senza timore di alterare il rapporto di collaborazione, di poter controllare *in itinere* l'operato del docente, eventualmente anche intervenendo con consigli e apporti personali per il miglior esito dell'azione didattica, purché ciò venga fatto, nel caso di specie, in funzione esclusivamente del controllo sull'adempimento contrattuale e con lo spirito della collaborazione, senza mai ricorrere all'imposizione d'autorità o a rilievi disciplinari.

c) I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il normale orario d'insegnamento, espletano le altre attività connesse alla loro funzione, tenuto conto degli impegni inerenti alla natura dell'attività didattica e della necessaria partecipazione al governo della comunità scolastica (*art. 395 T.U.*).

In sintesi:

- curano il proprio aggiornamento culturale e professionale;
- partecipano alle riunioni degli Organi Collegiali di cui fanno parte;
- partecipano alla realizzazione dell'iniziativa educative della scuola, deliberate dai competenti Organi Collegiali;
- curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
- partecipano ai lavori delle commissioni d'esame in cui siano stati nominati.

Il docente collaboratore, quindi, svolge tutte quelle mansioni collaterali all'insegnamento, che costituiscono un supporto irrinunciabile per ogni docente "professionista", come ad esempio:

- **relazioni didattiche preventiva e consuntiva dell'anno scolastico;**
- **corretta tenuta dei registri personali e di classe;**
- **incontro periodico con le famiglie;**
- **correzione degli elaborati, valutazione e verifica dell'apprendimento;**
- **scelta del libro di testo e degli altri eventuali sussidi didattici;**
- **preparazione delle unità didattiche e aggiornamento;**
- **partecipazione ai consigli di classe, d'interclasse, del collegio docenti e d'istituto;**
- **partecipazione alle commissioni d'esame di cui siano, eventualmente, componenti;**
- **apporto costante della propria esperienza e della propria collaborazione per la realizzazione del POF e per il raggiungimento degli scopi prefissati dal Progetto Educativo.**

d) Particolare attenzione spetta al ruolo partecipativo del docente in seno agli Organi Collegiali, anche per quanto riguarda la programmazione didattica e l'organizzazione dell'anno scolastico, delle attività curricolari, extracurricolari e dell'orario settimanale delle lezioni (*art. 8*).

In tale ottica il contratto individuale di collaborazione deve contenere anche l'impegno, da parte del docente, a dare il proprio contributo di consulenza e di esperienza per la realizzazione degli obiettivi prefissati nel piano dell'offerta formativa, coerentemente con il Progetto Educativo.

e) Il docente deve possedere i titoli ed i requisiti richiesti dalle norme per poter assumere l'incarico d'insegnamento, tenuto conto anche della natura giuridica della scuola (autorizzata, legalmente riconosciuta, parificata, pareggiata o paritaria) e del conseguente livello di responsabilità, che egli assume nei confronti della legge e delle istituzioni in quanto *incaricato di pubblico servizio*.

Art. n. 8

(Orario settimanale delle lezioni e organizzazione dell'attività didattica)

a) I turni di attività, derivanti dall'orario settimanale per l'avvicendamento delle lezioni in classe, viene stabilito dal Collegio Docenti in base a esigenze e considerazioni di carattere didattico, conciliate con quelle dei singoli insegnanti e dell'organizzazione della scuola.

b) Lo stesso Collegio Docenti, avvalendosi dell'*autonomia funzionale* (DPR n. 275 – 8 marzo 1999) e delle prerogative ad esso attribuite, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Progetto Educativo, delibera per il coordinamento e l'organizzazione dell'azione didattica, i criteri di valutazione, il calendario delle riunioni e degli adempimenti unitamente alle attività curricolari ed extra curricolari.

c) Ogni variazione d'orario da parte del docente collaboratore è ammessa, purché sia concordata con i colleghi e non comporti interruzione o disservizio al regolare svolgimento dell'attività scolastica, in sintonia con gli impegni contrattuali.

TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. n. 9

(Corrispettivo)

a) Il docente collaboratore, nella sua offerta, deve indicare l'entità dell'onorario in relazione alla professionalità, alla quantità di tempo richiesto ed alla qualità di ogni singola prestazione, tenuto conto dei parametri di seguito indicati e accettati a livello di contrattazione collettiva nazionale. (La disponibilità del docente è legata alla quantità di tempo che egli può e intende dedicare all'insegnamento, in relazione allo specifico interesse professionale e alle ore assegnate; mentre la qualità del servizio dipende dalle capacità culturali, dalle attitudini pedagogiche e dall'impegno che egli profonde in tale attività.

Mentre risulta facile "misurare" il primo fattore - la quantità di tempo dedicato all'insegnamento - si rivela arduo valutare il secondo - la qualità del servizio didattico - se non a posteriori. In ogni caso, uno dei fattori da non trascurare è senz'altro il curriculum professionale dell'insegnante: titoli, referenze, esperienza, pubblicazioni, ecc.; nondimeno, per ovvie ragioni, deve essere trascurata la capacità finanziaria dell'ente commissionante, ossia dell'istituto.)

b) In generale, l'entità del compenso del docente collaboratore a progetto è correlato:

- al monte ore necessario per l'attuazione del programma prefissato nel POF in relazione alla specifica materia e alle altre mansioni sussidiarie dell'insegnamento;

- alla "bontà" dei risultati ottenuti rispetto a quelli prefissati nel POF (per risultati non ci si riferisce alla percentuale di promozioni, anche se tale elemento costituisce sicuramente un'importante indicazione, ma alla reale crescita culturale e morale degli allievi, in relazione alla loro situazione iniziale) ed al completo e proficuo svolgimento del programma assegnato per il raggiungimento dei fini istituzionali della scuola;

- ai titoli e alle referenze: laurea, abilitazione, esperienza maturata (da non confondersi con l'anzianità);

- alla dimensione e alle possibilità finanziarie della scuola (numero medio di alunni per classe, numero totale di alunni, rette di frequenza, entità dei costi);

- alla situazione socio-economica della regione (nord-centro-sud) e del bacino di utenza.

(I riferimenti sopra indicati possono suscitare qualche incertezza perché non esiste un "metro" oggettivamente e universalmente valido per la loro valutazione, ma è certo che la qualità ed il prestigio di una scuola derivano principalmente dalla "valenza" dei docenti; questa può essere testimoniata dalla stima degli allievi e dal loro "indice di gradimento", nonché dal numero delle nuove iscrizioni.

L'alunno investe il suo impegno nella scuola per ottenere un avvenire migliore, mentre la scuola investe le proprie risorse per migliorare la qualità del servizio affidato agli insegnanti. Più alto è l'investimento, più buono è il risultato, più sicura è l'affermazione: così è se le *scelte* vengono fatte in modo corretto ed oculato, con un processo di ottimizzazione delle disponibilità e delle risorse.)

c) *L'unità didattica* è alla base della programmazione d'insegnamento, mentre *l'ora di lezione*, da non confondersi con la prima, è *l'unità economica* per il calcolo dei costi nella gestione della scuola; per questo il *compenso base* del docente collaboratore viene riferito generalmente all'ora di lezione svolta in classe.

Di seguito, vengono indicate le prestazioni, distintamente considerate, che è opportuno prevedere nel contratto individuale di collaborazione a progetto per l'attribuzione dei rispettivi compensi:

1) *compenso base* per ogni ora di lezione effettivamente svolta in classe;

2) *compenso integrativo* per ogni "compito in classe" debitamente corretto e valutato nelle materie che prevedono la prova scritta in misura, mediamente, di uno al mese;

3) *gettone di presenza*, per materia insegnata e per classe, assegnato per ogni consiglio di fine trimestre o quadrimestre o di scrutinio, indipendentemente dalla durata del consiglio stesso, anche se differito in più sedute; idem, per l'incontro con le famiglie;

4) *gettone di presenza* per ogni altra riunione deliberata dagli Organi Collegiali;

5) *parcella giornaliera d'esame* in caso di partecipazione alle rispettive commissioni.

(Tutte le prestazioni svolte in regime di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di un programma prefissato, cui il docente è tenuto *professionalmente* ad ottemperare, possono essere conglobate in unico compenso *forfettario*, oppure remunerate *per singola prestazione*. Ragioni di opportunità inducono a ritenere più confacente, sia all'attività scolastica che al tipo di rapporto in esame, il compenso calcolato per singola prestazione.)

d) Il compenso dovrà essere specificato nel contratto individuale di collaborazione, secondo le tariffe indicate nelle tabelle A e B allegata al presente contratto - con facoltà di flessibilità fino ad un massimo del 30 % (*art. n. 10*) - e con le indicazioni riguardanti le modalità di corresponsione.

e) Non è influente la cadenza del periodo in cui vengono corrisposti gli eventuali compensi o acconti (settimanale, mensile, bimestrale, ecc.); tuttavia, è necessario tenere conto delle scadenze fiscali e contributive che, nel caso di specie, sono uniformate a quelle dei dipendenti.

f) Al docente di discipline per il cui insegnamento è previsto il possesso del solo diploma (assistente di laboratorio, insegnante tecnico-pratico, maestro elementare e di scuola materna, ecc.) viene assegnato un livello di qualifica inferiore ed un compenso proporzionato, secondo quanto distintamente indicato nella tabella A.

Art. n. 10

(Flessibilità del compenso e concertazione decentrata)

a) I compensi per ora di lezione effettivamente svolta (indicati nella tabella A) e quelli integrativi (indicati nella tabella B) possono essere soggetti ad un aumento o ad una riduzione, in percentuale comunque non superiore al 30 %, in funzione dei parametri individuati nell'articolo precedente e secondo gli accordi delle parti interessate; a tale scopo, se necessario, le parti possono avvalersi dell'opera di mediazione della commissione arbitrale (*art. n. 24*).

b) E' consentito, in deroga a quanto stabilito nel successivo *art. n. 12*, alle sigle firmatarie del presente CCNL, addivenire ad accordi decentrati o aziendali che tengano conto di particolari situazioni contingenti locali con carattere di eccezionalità. In tal caso, i contratti devono essere depositati presso le sedi provinciali, competenti per territorio, degli Ispettorati del Lavoro e dell'INPS, entro trenta giorni dalla data di stipulazione (legge 29/7/96, n. 402 – art. 3, comma 2) ed inviati in copia conforme alle sedi nazionali delle rispettive OO.SS. e della FILINS.

Art. n. 11

(Compensi integrativi)

Il docente, sia laureato che diplomato, ha diritto al compenso integrativo per gli adempimenti complementari all'attività didattica, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente contratto (*artt. n. 7 e 9*), in quanto ogni prestazione lavorativa del collaboratore viene singolarmente considerata.

Art. n. 12

(Compensi minimi)

Le tariffe indicate nelle tabelle A e B, ridotte del 30%, rappresentano in ogni caso i compensi minimi, salvo particolari accordi sindacali decentrati di adeguamento, debitamente sottoscritti dalle rispettive rappresentanze sindacali e depositati entro trenta giorni presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro. (*art. n. 10 - II c.v.*)

Art. n. 13

(Compenso addizionale per interruzione attività)

E' facoltà del committente attribuire al docente collaboratore un compenso addizionale per l'interruzione dell'attività didattica durante le festività ed i mesi estivi, secondo accordi delle parti interessate.

Art. n. 14

(Compenso accessorio per trattamento di fine incarico)

E' facoltà del committente, anche in base alla qualità dei risultati previsti ed ottenuti ed al livello professionale del docente, riconoscere allo stesso un compenso accessorio di trattamento di fine rapporto (TFR), secondo parametri espressamente indicati nel contratto individuale di collaborazione a progetto.

Art. n. 15

(Durata dell'ora di lezione e relativo compenso base)

L'ora di lezione è di 60 minuti. Lezioni di durata inferiore sono compensate in proporzione, salvo che non sussista l'obbligo del recupero delle frazioni di tempo non utilizzate.

NOTE

La Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4570/96 ha ribadito il principio secondo il quale, in mancanza di specifica norma legislativa, il contratto di lavoro rappresenta un contratto di scambio, basato sulla libertà negoziale delle parti, siano esse individuali o collettive o rappresentate da Organizzazioni Sindacali, secondo le leggi operanti nei rapporti privatistici (artt. 2067 e segg. c.c.); pertanto, non può essere invocata una parità retributiva semplicemente in relazione ad una comparazione intersoggettiva e/o di mansioni lavorative.

"Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale di parità di trattamento nei rapporti di lavoro, non desumibile, in particolare, né dall'art. 36 Cost., che fissa il criterio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione con esclusivo riferimento al singolo rapporto di lavoro (a prescindere, quindi, da ogni comparazione intersoggettiva), né dall'art. 3 Cost., che stabilisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e non anche nell'ambito degli accordi privatistici (come i contratti individuali di lavoro autonomo), costituenti in ogni caso atti di autonomia negoziale."

(Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 04078 del 27/04/1987 - rv 452863).

"Non esiste nel nostro ordinamento un principio di diritto positivo, a carattere precettivo ed immediatamente operante, che imponga al datore di lavoro o committente, nell'ambito dei rapporti di lavoro privatistici, di attuare una parità di trattamento retributivo fra tutti i lavoratori svolgenti le stesse mansioni: siffatto principio che non trova sostegno nelle fonti legislative, anche di diritto comunitario ed internazionale (recepito dall'ordinamento italiano) non è, in particolare, ricavabile né dall'art. 36 Cost. (che si limita a fissare il criterio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva) né dall'art.3 Cost., che stabilisce soltanto l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma non certo nell'ambito dei rapporti privatistici, quali appunto i rapporti di lavoro privato."

(Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 02027, 25/02/1988 - rv 457898).

"Il precetto dell'art. 36, primo comma, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, non è applicabile ai rapporti di lavoro autonomo, come quello concernente l'esercizio di prestazione d'opera intellettuale, priva del requisito della subordinazione, ancorché in regime di parasubordinazione."

(Art.409, n.3, c.p.c.). (Cass. civ., sez. lav., 26 luglio 1990, n. 7543).

"Nel contratto d'opera la prestazione di colui che si è obbligato a compiere un servizio non comprende solo lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione del risultato utile promesso, sicché essa non può ritenersi adempiuta quando, nonostante il trascorrere di un ragionevole periodo di tempo dal conferimento dell'incarico, risulti evidente che il prestatore d'opera - per negligenza o per difetto di preparazione - non è nelle condizioni di raggiungere il risultato pattuito, senza che in tale caso la facoltà di recesso unilaterale del committente ai sensi dell'art. 2227 c.c. possa ritenersi ostativa alla ordinaria risoluzione ex art. 1453 c.c. di detto contratto a prestazioni corrispettive per l'inadempimento del prestatore d'opera, ed alla conseguente negazione del diritto al pagamento di un corrispettivo ex art. 2225 c.c."

(Cass. Civ., Sez. III, 29 febbraio 1988, n. 2123).

"Anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 31 dicembre 1971 n.1403, che non esclude l'obbligo assicurativo nel caso di vincolo di parentela o di affinità tra datore di lavoro e lavoratore quando sia provato il rapporto di lavoro, nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi, legate da vincolo di parentela o di affinità, o anche solo di affettuosa ospitalità, le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro; detta presunzione può essere vinta dalla prova precisa e rigorosa circa la sussistenza dei requisiti della subordinazione e dell'onerosità, che incombe sull'attore, ovvero su colui che assume l'esistenza del rapporto di lavoro."

(Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 03513 del 11/06/1985, I.N.P.S. c. Simonelli - rv 441133).

"Con riguardo ad un rapporto avente ad oggetto una prestazione di servizi suscettibile di essere svolta sia in via subordinata che in via autonoma, la definizione contrattualmente data dalle parti al rapporto medesimo, non può essere svalutata col rilievo che la stessa attività abbia prima formato oggetto di rapporto di lavoro subordinato fra le medesime parti, potendo pervenirsi ad una diversa qualificazione del rapporto solo ove si dimostri che la subordinazione si sia di fatto realizzata nello svolgimento del rapporto medesimo."

(Cass. 18/3/89, n. 1388)

"Tra le stesse parti può coesistere un rapporto di lavoro subordinato ed un rapporto di lavoro autonomo, essendo la volontà delle parti sovrana nel determinare i caratteri delle due diverse collaborazioni."

(Pret. Milano 12/1/93 - Giur.Civ., 1993, I, 1356)

"Elemento decisivo per la qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato è la subordinazione, la quale attiene non tanto all'intrinseca natura della prestazione lavorativa quanto alle condizioni di estrinsecazione della medesima, con la conseguenza che una certa attività di lavoro può essere svolta in un primo tempo in regime di subordinazione ed in un tempo successivo - in virtù di motivata convenzione novativa delle parti - in regime di autonomia."

(Cass. Sez. Lav., sent. n. 01573 del 21/02/1985)

"Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo a seguito di uno specifico negozio novativo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico (ed il nomen iuris) del rapporto, si accompagni un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative come conseguenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ancorché rimanga eventualmente"

identico il contenuto della prestazione stessa. La valutazione (positiva o negativa) del giudice del merito circa l'anzidetto mutamento del rapporto - la cui reale prosecuzione come rapporto di lavoro subordinato, anche dopo la sua convenzionale qualificazione come rapporto di lavoro autonomo, deve essere dimostrata dal lavoratore interessato - è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.
(Cass. Sez. Lav.: 25/01/1993, n. 812; 21/1/89, n. 359).

TITOLO IV

SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA'

Art. n. 16

(Assenza del collaboratore)

- a) In caso di assenza, il docente collaboratore a progetto non è tenuto alla relativa giustificazione, ma deve provvedere personalmente a farsi sostituire da altro collega, scelto nell'ambito della scuola, in modo da garantire il servizio didattico a lui affidato ed il completo svolgimento del programma.
- b) Il ricorso al supplente deve esplicitarsi nei limiti della eventualità e non della consuetudine; inoltre, deve essere notificato con tempestività alla Direzione della scuola per i provvedimenti di competenza, in quanto necessari.
- c) L'assenza prolungata oltre i quindici giorni del titolare, anche se supplito, può costituire elemento sufficiente per la decadenza dell'incarico ed il conseguente recesso *ipso iure* (senza preavviso) del contratto di collaborazione da parte del committente (art. 20).

Art. n. 17

(Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie)

Se l'attività non potesse essere svolta per cause involontarie o naturali, comunque non addebitabili al committente, le ore non effettuate dal docente dovranno essere recuperate prima del termine delle attività didattiche, secondo il calendario dell'anno scolastico in corso.

TITOLO V

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Art. n. 18

(Durata del contratto individuale di collaborazione a progetto)

Il contratto individuale di collaborazione a progetto è a termine e deve indicare la data di inizio e fine rapporto (in ogni caso non può avere durata inferiore a trenta giorni).

Il contratto individuale può anche essere prorogato o rinnovato mediante opportuni accordi sottoscritti dalle parti interessate.

Art. n. 19

(Procedura: forma e contenuto del contratto)

a) Il "contratto" - ai sensi degli artt. 1321 e segg. c.c. - rappresenta l'atto formale di una comune espressione di volontà che, nel caso di specie, costituisce l'accordo raggiunto mediante un'opportuna, quanto necessaria, pattuizione:

- da una parte il docente presenta (preferibilmente mediante racc. A.R.) l'*offerta* delle proprie prestazioni professionali con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, proponendo le relative condizioni;
- dall'altra la Direzione della scuola, valutati i requisiti e le condizioni proposte dal docente, risponde con l'*accettazione* dell'offerta assegnandogli lo svolgimento di un programma di lavoro, pianificato in relazione alla specificità del corso di studio contenuto nel POF, perfezionando l'accordo. (E' bene che questo secondo atto sia controfirmato anche dallo stesso docente *per accettazione*.)

b) La procedura sopra indicata può essere effettuata legittimamente anche su moduli predisposti dalla scuola, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

c) All'accordo così concluso, segue l'affidamento dell' *incarico* e la relativa comunicazione al competente CSA.

Il contratto individuale di collaborazione, quindi, è costituito dal pacchetto:

offerta-accettazione-incarico.

d) Il collaboratore a progetto è tenuto, prima di iniziare l'attività, a formalizzare l'apertura della propria posizione INPS mediante l'invio dell'apposito modello alla sede territoriale dell'Istituto di Previdenza e a fornire le dichiarazioni e la documentazione di rito previsti dalla legge.

Art. n. 20

(Risoluzione del contratto individuale di collaborazione - Recesso per inadempienza e penalità)

a) Qualora il docente assuma altri impegni (per esempio supplenze statali), anche se per brevi periodi, tali da generare disservizi al regolare svolgimento dell'attività didattica, la Direzione si riserva il diritto di recedere dal presente contratto e di assegnare l'incarico ad altri; in tal caso, infatti, l'eventuale ricorso al supplente da parte del titolare non è previsto e non può essere legittimato (*art. 16*).

b) Pur richiamando principi che fanno appello alla deontologia professionale per i quali il docente s' impegna a fornire la propria prestazione fino al compimento del programma assegnato, è consentita allo stesso la *facoltà di recesso in corso d'opera*, con l'impegno, comunque, di darne preavviso alla Direzione dell'Istituto in tempo utile (almeno quindici giorni prima) per consentire la sua sostituzione ed il regolare prosieguo dell'attività didattica; del pari, alla Direzione è riservato il diritto di recesso, con revoca dell'incarico, senza obbligo di motivazione, mediante preavviso scritto a breve termine (quindici giorni) secondo le previsioni dell'*art. n. 2237 c.c.*

c) In caso di inadempienza di una delle due parti, l'altra ha il diritto di recesso *ipso iure* con salvezza di ogni eventuale danno (*art. 1453, tenuto conto dell'art. 1455 c.c.*).

d) Le spese di registrazione sono a carico della parte inadempiente.

NOTE _____

Dal Codice Civile:

Art. 1341 (condizioni generali di contratto)

Le condizioni generali di contratto (1342, 1679, 2211) predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione (1326) del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1176, 1370)

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che includono clausole vessatorie a favore di colui che le ha predisposte, ovvero: limitazioni di responsabilità (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospenderne l'esecuzione (1461), ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 ss.), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (1379, 1566 ss., 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (808 c.p.c.) o deroghe alla competenza (6, 28, 29, c.p.c.) dell'autorità giudiziaria.

TITOLO VI

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

Art. n. 21

(Trattamento di previdenza e assistenza)

I collaboratori a progetto sono tutelati da assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la maternità, per la malattia con ricovero ospedaliero e infortunio; inoltre, beneficiano degli assegni per il nucleo familiare (gestione separata INPS: legge 335/95 e successive integrazioni).

Art. n. 22

(Infortunio: copertura INAIL – Assicurazione integrativa)

a) Con decorrenza 16 aprile 2000, il collaboratore soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL viene protetto contro l'infortunio sul lavoro e le malattie professionali con i provvedimenti previsti dalla nuova normativa vigente (INAIL: D.L.vo 23/2/2000, n. 38 - art. 5).

b) E' facoltà delle parti interessate accordarsi sull'opportunità di sottoscrivere una polizza di assicurazione integrativa per la copertura degli altri rischi non previsti (malattia, ecc.).

NOTE _____

- L'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL, per gli alunni e i professori, è sancito dal combinato disposto dell'art. 1, n. 28 e art. 4, 1 comma, n. 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. del 30/6/1965 n. 1124.

- Con circolare n. 12 del 26/02/90 l'INAIL ha ribadito, in particolare, l'obbligo dell'assicurazione per gli alunni e gli insegnanti partecipanti alle esercitazioni di ginnastica, nonché per gli istruttori sportivi in genere.

- A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 221 del 14/10/86, sono compresi nell'assicurazione anche gli impiegati addetti in via non occasionale a macchine elettriche da ufficio, a prescindere da qualunque indagine sull'esistenza in concreto del rischio.

- Con il D.L.vo 23/2/2000, n. 38 - art. 5 - l'assicurazione infortuni INAIL è stata estesa ai collaboratori coordinati e continuativi; è, comunque, consigliabile che la gestione della scuola stipuli privatamente una polizza d'assicurazione complementare a copertura del rischio di infortunio per tutto il personale e per gli alunni, nonché della responsabilità civile verso terzi.

Art. n. 23

(Estratto conto dei versamenti previdenziali e certificati di servizio)

- a) Il committente è sostituito d'imposta ed ha la responsabilità dei versamenti fiscali e previdenziali (*mod. F 24*) di cui ne rilascia debita attestazione al collaboratore entro il 28 febbraio di ogni anno.
- b) Il collaboratore viene scritto nel registro paga e nel registro matricola ed è soggetto alle ritenute fiscali applicate per i dipendenti.
- c) Il collaboratore ha diritto alla busta paga.
- d) A richiesta, il collaboratore ha diritto ad avere gratuitamente il certificato di servizio con le indicazioni prescritte.

TITOLO VII

CONTENZIOSO E COMMISSIONE PARITETICA DI ARBITRATO

Art. n. 24 *(Contenzioso - Commissione di arbitrato - Contributo sindacale)*

a) In caso di controversia, le vie legali sono esperibili solo in seguito al fallito tentativo di conciliazione, secondo la procedura indicata dagli artt. 409 e segg. c.p.c.

b) All'occorrenza, viene istituita, con apposito verbale, una commissione paritetica di arbitrato (costituita da tre membri: un rappresentante per i committenti, uno per i collaboratori ed un esperto esterno che la presiede, concordemente nominato) sia per l'interpretazione delle clausole del presente accordo nazionale sia per il tentativo di conciliazione.

In caso d'intervento, le relative spese sono a carico della parte soccombente.

c) Le parti firmatarie convengono sulla necessità d'istituire un sistema di trattenuta del contributo sindacale, mediante delega, per conto delle OO.SS. cui risulta iscritto il collaboratore.

d) Nel contratto individuale deve essere indicato il Foro competente e l'eventuale rappresentanza sindacale prescelta dal collaboratore.

Art. n. 25

(Foro competente)

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Roma.

Art. n. 26

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U.) e successive modificazioni, nonché alle disposizioni ministeriali e regionali nello specifico settore.

FINE

TABELLE DEI COMPENSI

TABELLA “A” : COMPENSO PER OGNI ORA DI LEZIONE CURRICOLARE SVOLTA

DOCENTE laureato = €15,00 (quindici/00) DOCENTE diplomato = €13,00 (tredici/00)
--

TABELLA “B” : COMPENSI INTEGRATIVI

<i>ATTRIBUZIONI</i>		<i>Euro</i>
I	- compenso <i>per ogni ora di lezione extracurricolare svolta</i>	18,00
II	- parcelle giornaliere <i>partecipazione alle commissioni d'esame d'idoneità:</i> <i>mezza giornata</i> <i>intera giornata</i>	40,00 70,00
III	- integrazione <i>per ogni compito in classe debitamente corretto che sia consegnato in presidenza per la valutazione trimestrale o quadrimestrale nelle materie che prevedono la prova scritta, in media di uno al mese</i>	1,00
IV	- gettone di presenza <i>per materia insegnata e per classe complessivamente per ogni consiglio di fine trimestre o quadrimestre o di scrutinio, indipendentemente dalla durata del consiglio, anche se differito in più sedute; idem per l'incontro con le famiglie.</i>	5,00

V	<p>- gettone di presenza <i>per ogni consiglio plenario e per ogni altra riunione deliberata dagli Organi Collegiali, indipendentemente dalla durata del consiglio stesso</i></p>	15,00
----------	---	--------------

Tutti i compensi sopra indicati sono al lordo di ogni ritenuta fiscale, previdenziale e assicurativa e sono passibili di riduzione non oltre i limiti posti dall'art. 10 (30%).

Il contratto individuale che, pur richiamando il presente CCNLP, applichi compensi inferiori ai minimi consentiti dall'art. 10, non ha alcuna validità legale e non può essere tutelato.

L'eventuale contratto decentrato previsto dall'art. 12 deve, comunque, prevedere un progressivo adeguamento alle aliquote tabellari e deve essere avallato dalle rispettive rappresentanze sindacali.

- FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CCNLP LE TABELLE "A" E "B" ALLEGATE.
- IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA INDICANTE IL PROGETTO SPECIFICO E' REDATTO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI INTERESSATE IN CONFORMITA' ALLE PREVISIONI DI LEGGE ED AL PRESENTE CCNLP.
- IL PRESENTE CCNLP SI COMPONE DI VENTISEI ARTICOLI IN SETTE TITOLI ED E' TRASCritto SU DICIOtTO PAGINE DATTILOSCRITTE SU UNA SOLA FACCIA COMPRESA LA PRESENTE.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO:

- Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali (F.I.L.I.N.S.)

Presidente Nazionale *Prof. Giovanni Piccardo* _____

Consigliere Nazionale *Prof. Antonio Paradiso* _____

- Federazione Italiana Istituti Non Statali di Educazione e Istruzione (F.I.I.N.S.E.I.)

Presidente Nazionale *Prof. Giovanni Previde Prato* _____

Vice Presidente *Prof. Vincenzo Pellegrini* _____

- Unione Generale dei Lavoratori - Scuola (U.G.L. SCUOLA)

Presidente Nazionale *Prof. Nicola Trani* _____

Segretario Nazionale *Prof. Gianfranco Avila* _____

- U.G.L. CONFEDERAZIONE

Segretario Generale *Dott. Stefano Cetica* _____

- Associazione Nazionale Collaboratori Coordinati e Continuativi (A.Na.C.C.C.)

Presidente Nazionale *Prof. Pier Paolo Profili* _____

Roma, 30 Aprile 2004

Depositato presso il Ministero del Lavoro il 28 Giugno 2004, in base alla legge n. 402 del 29 luglio 1996, art. 3 e D.L. n. 499 del 24 settembre 1996, e inviato a tutte le sedi periferiche provinciali dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. Il presente CCNLP è stato anche notificato al CNEL ed al MIUR.